

S.1817

ART.95 BIS

All'articolo 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma :”7bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995”

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'Allegata tab. A per gli anni 2008,2009 e 2010

Sen. Ciccanti

Sen. Forte

S.1817

ART. 93

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: "11 bis. Il personale dirigenziale di prima e seconda fascia, appartenente, ai ruoli tecnici dell'area C, incaricato ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quattro anni alla data del 31 dicembre 2006, è inquadrato a domanda nel ruolo dei dirigenti del Ministero di appartenenza a decorrere dal 1° gennaio 2008."

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata Tab. A per gli anni 2008,2009 e 2010

Sen. Ciccanti

Sen. Forte

S. 1817

EMENDAMENTO

ART. 93

Al comma 16 aggiungere infine il seguente periodo:

“Il personale risultato idoneo ai corsi di qualificazione per la progressione all'interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l'idoneità stessa.”

Sen. Ciccanti

Sen. Forte

Dall'attuazione del presente emendamento non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La spesa sarà a carico dei Capitoli 2601, 2614 e 2615 con risorse che saranno prelevate annualmente dai fondi del Capitolo 1346, Fondo Unico di Amministrazione, nel quale esiste la relativa disponibilità per la previsione di copertura in via continuativa